

Progetto di legge C. 1693 Boldrini, recante **"Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso"**

Contributo CAV Linearosa - Spaziodonna di Salerno:

La violenza di genere, nell'ambito della quale si inserisce certamente la violenza sessuale, oggetto del presente contributo, è problema sistemico con radici profonde che affondano nella nostra cultura e anche nel nostro codice penale.

La violenza sessuale, sotto il suo profilo strettamente giuridico, è reato disciplinato dall'art. 609 bis c.p. e trova i suoi elementi costitutivi nella forza, nella minaccia, nell'inganno o nell'abuso di autorità. Il reato si configura, altresì, allorché vi sia induzione a compiere o a subire atti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto, ovvero traendo in errore la stessa facendo sostituire il colpevole ad altra persona.

Merita un approfondimento la centralità che il nostro Legislatore attribuisce alla nozione di "costrizione", comportando implicitamente il dissenso della vittima quale elemento costitutivo del reato.

Tutto ciò, dunque, lascia intendere che esista **un dovere di resistenza a carico della donna** affinché possa configurarsi il delitto in questione.

La fattispecie delittuosa attualmente vigente, al di là delle rivisitazioni in ordine al trattamento sanzionatorio (il cui innalzamento costante delle pene non ha di fatto creato un deterrente) nonostante i numerosi interventi legislativi, è tuttora estremamente ampia e farragিনosa e non fa menzione della parola **"consenso"**, di fatto escludendone la possibilità di prestarlo, quale unico strumento di libera manifestazione della volontà della donna e sua autodeterminazione. Ciò che emerge è invece il dover mostrare il proprio dissenso ai fini della costrizione.

Tuttavia, **come abbiamo anche avuto modo di constatare come CAV** in relazione alle storie di violenza riportate dalle utenti in sede di accoglienza, una donna che subisce una violenza sessuale nella maggior parte dei casi è inerme.

È doveroso precisare che se una donna non oppone resistenza ciò non significa che non sia stata stuprata. L'assenza di ferite visibili, il non aver opposto resistenza non significa non aver subito una violenza sessuale.

Come ampiamente analizzato dalla letteratura psicoanalitica, di fronte al pericolo, la reazione più comune non è l'attacco o la fuga, ma anzi le reazioni di attacco e di fuga restano bloccate nel corpo inibendo la motilità. Tale paralisi risponde, dunque, ad una dimensione di terrore, conducendo ad uno stato di passività. Tale blocco è chiamato *freezing*, ovvero congelamento.

Sulla base della nostra attività come Centro Antiviolenza è emerso che tale immobilità della donna oltre ad essere molto comune, in quanto un'azione potrebbe comportare la paura di subire atti ancor più gravi, si verifica largamente, ad esempio, nei casi che avvengono all'interno del contesto familiare.

Non va neppure sottaciuta la violenza sessuale che può avvenire nel rapporto di coniugio. Rispetto a quest'ultimo caso, abbiamo riscontrato delle forti resistenze da parte dell'Ufficio di Procura a inquadrare tale fatto nel reato di cui all'art. 609 bis c.p., procedendo con archiviazione.

È, infatti, tuttora dominante il pensiero che non possa configurarsi alcuna violenza sessuale tra coniugi, come se il consenso fosse implicito soltanto perché vi è una relazione sentimentale tra le parti o come se dovesse rientrare tra i doveri coniugali.

Proprio sulla nozione di consenso, a differenza della definizione di violenza sessuale prevista dal nostro legislatore, **la Convenzione di Istanbul**, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, che nel tempo ha assunto grande importanza nel dibattito sui diritti delle donne, **definisce lo stupro sulla base dell'assenza di un consenso espresso liberamente**: L'articolo 36, paragrafo 2, prevede che: «Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona».

Va detto che il **nostro codice penale** vigente attribuisce la parola “consenso” a due sole fattispecie delittuose, ossia al reato di violazione di domicilio di cui all'art. 614 c.p., e a quello di recente introduzione di diffusione illecita di immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito ex art. 612-ter c.p. **La parola “consenso” in relazione invece al delitto di violenza sessuale, non solo non è prevista ma è altresì oggetto di criticità.**

Rispetto al tema del consenso, così aspramente emarginato dal Legislatore, è dovuta intervenire la Giurisprudenza che, con numerose pronunce che si sono susseguite negli anni anche con orientamenti contrastanti, è giunta a formare un orientamento ormai costante secondo **cui il consenso non può in alcun modo essere dedotto in via diretta dal fatto che la vittima non abbia opposto un'efficace resistenza all'aggressore**: devono ritenersi prive di rilevanza tanto l'assenza di lesioni personali sul corpo della persona offesa, quanto un comportamento remissivo, anche successivo all'abuso, in considerazione dello stato di paura in cui versa la stessa.

Il consenso, pertanto, deve essere espresso e perdurare per l'intera durata del rapporto senza soluzione di continuità con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609-bis c.p. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga in itinere una manifestazione di dissenso.

Agli effetti dell'art. 609 bis, **è irrilevante che la persona offesa non abbia reagito in alcun modo all'atto sessuale o vi abbia persino apparentemente consentito per il solo timore di ulteriori ritorsioni.**

Tale posizione della Giurisprudenza è certamente da noi condivisa. Tuttavia, in mancanza di una chiara presa di posizione da parte del Legislatore sul punto, non può dirsi che vi sia un cambiamento nel modo di vedere e riconoscere la violenza sessuale.

Tutto ciò continuerà a generare, pertanto, elevati rischi di **vittimizzazione secondaria** ai danni delle donne, coltivando un pregiudizio sulla veridicità delle loro dichiarazioni, scoraggiandole dal denunciare, e sottoponendole a serrato accertamento, con la conseguenza che la donna dovrà provare in giudizio di avere davvero resistito alla violenza subita, dunque di fatto sminuendo la portata di violenza”.

Va detto che, sebbene si sia assistito a dei mutamenti giuridici rispetto ai contenuti che il reato ha assunto nel tempo in tema di violenza sessuale, in concomitanza con un'evoluzione culturale, non possiamo tuttavia affermare che non vi siano più stereotipi di genere o che non si addossi più buona parte della responsabilità della violenza subita alla donna.

Ragione per la quale, **siamo favorevoli e supportiamo la proposta di legge avanzata che propone di modificare il delitto di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis del codice penale, introducendovi la nozione di atti sessuali compiuti "in assenza di consenso"**, cui la vittima non ha opposto resistenza fisica.

In conclusione, con l'approvazione di tale proposta, e con l'adeguamento ai principi della Convenzione di Istanbul, il reato di violenza sessuale potrebbe configurarsi allo stesso modo in tutti gli Stati membri. Ciò a cui assistiamo invece è un atteggiamento rinunciatario che ferisce.

Sarebbe utile per contrastare un fenomeno strutturale e culturalmente radicato fare un fronte comune e soprattutto educare al rispetto e all'importanza del consenso.